

Piccoli impianti, ecco i nuovi prezzi per il ritiro dell'energia

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha ridefinito, con delibera ARG/elt 103/11 del 28 luglio 2011, la struttura e i valori economici dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a fonti rinnovabili fino a 1 megawatt (Mw).

Per Giorgio Piazza, Presidente dell'Associazione le Fattorie del Sole Coldiretti, è "un passo in avanti nella promozione della generazione distribuita delle fonti rinnovabili di piccola dimensione". Molte sono infatti le imprese agricole che concorrono allo sviluppo del settore con piccoli impianti integrati nelle aziende, fotovoltaico, minieolico, mini idroelettrico, biomasse, geotermico, ecc.

"Da tempo - prosegue Piazza - abbiamo proposto un meccanismo di differenziazione delle fasce di produzione elettrica per tipologia di tecnologia, a garanzia dei diversi tipi di investimenti delle imprese. Per questo, l'Associazione le Fattorie del Sole crede sia importante non solo differenziare le tecnologie ma anche prevedere una struttura e dei valori economici dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a biogas, biomassa e oli vegetali puri, con delle fasce diversificate di produzione a tutela delle produzioni minori".

Di fatto i nuovi prezzi minimi garantiti, rispetto a quelli medi indifferenziati per fonte fino ad oggi applicati, sono più alti per alcune fonti e più bassi per altre fonti. Ciò perché i costi gestione degli impianti alimentati da rinnovabili sono molto diversi proprio in base alla fonte.

La variazione, in aumento o in diminuzione, delle remunerazioni che ne deriva non è quindi imputabile alle sole variazioni dei costi di gestione nel frattempo intervenute ma anche (e soprattutto) alla distinzione per fonte.

Per il biogas, le biomasse e gli oli vegetali puri la soglia di quantità di energia elettrica ritirata su base annua ha una sola fascia di produzione. E il prezzo di ritiro è per i primi 2.000.000 di kWh pari a 0,113 centesimi di euro per kWh.

Ricordiamo che il Ritiro dedicato è il meccanismo per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 41 della legge n. 239/04, da parte del gestore di rete a cui l'impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il Gse sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla delibera AEEG n. 280/07.

Il meccanismo di ritiro, non essendo propriamente un incentivo, si può sommare ai proventi sia dei Certificati Verdi che del Conto energia. E' invece incompatibile con la Tariffa onnicomprensiva, che rappresenta una fusione tra vendita e incentivo, e con lo Scambio sul Posto.

A partire dal 2012, per gli impianti che beneficiano del Ritiro dedicato sono previsti scaglioni

Per l'anno 2012 i prezzi minimi garantiti sono:

- Biogas, biomasse e oli vegetali puri tracciabili: € 113,0/MWh fino a 2.000.000 kWh;
- Gas da discarica, dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi: € 76,2/MWh fino a 2.000.000 kWh;
- Eolico: € 76,2/MWh fino a 2.000.000 kWh;
- Geotermico: € 76,2/MWh fino a 2.000.000 kWh;
- Idrico: € 150,0/MWh fino a 250.000 kWh, € 95,0/MWh oltre 250.000 kWh fino a 500.000 kWh, € 82,0/MWh oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh, € 76,2/MWh oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh.

Il ritiro dedicato, si ricorda, è previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e il comma 41 della legge n. 239/04, che prevede per alcune tipologie di impianti la possibilità di richiedere, al gestore di rete cui l'impianto è connesso, il ritiro a prezzo amministrato dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, in alternativa al normale regime di vendita dell'energia elettrica ed è riservato.

Nel definire le modalità del ritiro dedicato, che avviene sulla base di convenzioni con il Gse, l'Autorità ha poi introdotto il prezzo minimo garantito per i primi 2.000.000 kWh prodotti dai piccoli impianti, come forma di speciale tutela per le produzioni minori.

Per gli impianti alimentati con fonti diverse da quelle sopra elencate (come ad esempio il solare termodinamico, l'energia maremotrice, ecc.), si applicano in via transitoria i prezzi minimi garantiti vigenti nel 2011. La delibera Arg/elt 103/11 contiene anche le regole per i conguagli a favore degli impianti idroelettrici ai quali, tra il 2008 e il 2011, sono stati riconosciuti i prezzi minimi garantiti.

In ogni caso, a partire dal 2013 i prezzi minimi saranno definiti sulla base di quelli garantiti nell'anno precedente, applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat.